

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 100

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Cesetti, Casini, Biancani, Carancini,

Bora, Mastrovincenzo, Vitri

presentata in data 14 marzo 2022

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
DI PSICOLOGIA DI BASE

Art. 1

(Finalità ed istituzione della figura dello psicologo di base delle cure primarie)

1. La Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, per garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) istituisce a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito del Covid-19 il servizio di psicologia di base ai sensi della lettera b-quinquies) del comma 1 dell'articolo 8 del medesimo d.lgs. 502/1992.

2. Il servizio di psicologia di base ha la finalità di sostenere ed integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini marchigiani.

3. Il servizio di psicologia di base è realizzato all'interno di ciascuna Area vasta a livello dei distretti sanitari. Tale servizio è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale denominati di seguito psicologi di base. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con regolamento disciplina la formazione dell'elenco regionale degli psicologi di base divisi per Aree vaste e la gestione degli incarichi convenzionali.

4. Il servizio di psicologia di base è finalizzato a:

- a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso;
- b) intercettare i bisogni di benessere psicologico che spesso rimangono inespressi nella popolazione;
- c) organizzare e gestire l'assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura;
- d) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia da Covid-19.

5. Gli interventi previsti da questa legge sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali.

Art. 2

(Compito dello psicologo di base)

1. Lo psicologo di base è inserito nel distretto socio-sanitario per l'attività di assistenza psicolo-

gica primaria e opera in collaborazione con il medico di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.

2. Lo psicologo di base garantisce il benessere psicologico nell'ambito della medicina di base ed opera in rapporto con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali. La sua azione è vicina alla realtà di vita degli utenti, alle famiglie e alla comunità, fornisce un primo livello di assistenza psicologica, di qualità, accessibile, efficace, conveniente ed integrato con gli altri servizi sanitari. Inoltre assicura una rapida presa in carico.

3. Allo psicologo di base, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione e promozione della salute.

4. Lo psicologo di base intercetta il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione che spesso rimangono inespressi e i bisogni di benessere psicologico ed opera prioritariamente sulle seguenti aree:

- a) problemi legati all'adattamento (lutti, perdita del lavoro, separazioni, malattia cronica);
- b) sintomatologia ansioso-depressiva;
- c) problemi legati a fasi del ciclo della vita;
- d) disagi emotivi transitori ed eventi stressanti;
- e) sostegno psicologico alla diagnosi infausta e alla cronicità o recidività di malattia;
- f) scarsa aderenza alla cura;
- g) richiesta impropria di prestazioni sanitarie;
- h) problematiche psicosomatiche;
- i) supporto al team dei professionisti sanitari.

5. Lo psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica e di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.

6. In caso di richiesta di assistenza psicologica inoltrata dal medico di base, dal medico di fiducia del paziente, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista, costoro potranno avvalersi dello psicologo di base territorialmente competente.

Art. 3

(Elenco degli psicologi di base)

1. E' istituito l'elenco regionale degli psicologi delle cure primarie.

2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in psicologia;
- b) iscrizione all'albo degli psicologi;

- c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale;
- d) specifiche competenze e titoli, di cui al comma 5 dell'articolo 4;
- e) attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione a seguito della frequenza e superamento dell'esame finale di specifico corso semestrale regolamentato dalla Giunta regionale sul tema dello psicologo di base e sulle cure primarie.

3. In fase di prima applicazione ed in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui alla lettera e) del comma 2, accedono all'elenco degli psicologi di base della Regione Marche, gli psicologici e psicoterapeuti che documentano l'esercizio almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto nelle Aree vaste, nelle Aziende ospedaliere, negli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS) e nelle strutture convenzionate della Regione. Per i candidati che presentano attestazione di struttura convenzionata è necessaria la documentazione fiscale che comprova l'attività contrattualmente svolta.

Art. 4

(Organizzazione delle attività dei servizi di psicologia di base)

1. I servizi di psicologia di base interagiscono con i Comuni, in formula singola o associata, gli ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari della Regione.

2. In ciascun distretto sanitario le attività psicologiche delle cure primarie sono erogate da almeno due psicologi di base in sinergia con le strutture del distretto sanitario di appartenenza.

3. In ciascuna Area vasta il direttore dell'Unità operativa complessa di psicologia clinica, se esistente, o il dirigente psicologo che opera nel distretto sanitario di base ha il compito di referente clinico e di coordinamento e programmazione per la psicologia di base, si interfaccia con il Servizio salute per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione, e sulla eventuale loro applicabilità, e per la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale.

4. Attraverso un accordo tra Aree vaste ed enti locali, lo psicologo di base può operare logisticamente anche all'interno di locali forniti dall'ente locale medesimo, ciò può riguardare in particolare aree specifiche del territorio marchigiano.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con delibera, definisce le specifiche competenze e titoli dello psicologo di base.

6. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo psicologo di base territoriale sono a carico del Servizio sanitario regionale, la prestazione è soggetta al pagamento di un ticket da parte del paziente, la cui esigibilità ed importo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 5

(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica)

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dalle competenti strutture del Servizio sanitario regionale.

2. Per le finalità previste dal comma 1, gli psicologi di base trasmettono una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata al dirigente psicologo dell'Area vasta, previsto al comma 3 dell'articolo 4, che provvede all'invio alle competenti strutture del Servizio sanitario regionale.

3. Le strutture competenti del Servizio sanitario regionale esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2 per verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.

Art. 6

(Osservatorio regionale)

1. La Regione istituisce un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale composto da:

- a) un dirigente psicologo per ogni Area vasta;
- b) un dirigente psicologo ospedaliero;
- c) due psicologi designati dall'Ordine degli psicologi della regione Marche;
- d) due docenti universitari nella materia;
- e) un funzionario del Servizio salute con competenze e titoli in ambito psicologico;
- f) un dipendente della Regione con funzioni di segreteria;
- g) un rappresentante di una società scientifica di psicologia;
- h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria;
- i) un rappresentante dei medici di medicina generale;
- l) un rappresentante dei pediatri di libera scelta.

2. L'Osservatorio regionale svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulle attività prestate dallo psicologo di base, anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione che collaborano all'esercizio delle funzioni di Osservatorio regionale.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza e rimborso spese.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza annuale, all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero dei pazienti presi in carico per ogni Area vasta, e di questi quanti sono donne;
- b) il numero delle sedute fatte con i pazienti;
- c) una valutazione clinica di quanti hanno migliorato il proprio disagio psicologico e quanti invece sono ricorsi a terapie ospedaliere.

2. L'Assemblea legislativa regionale, sentita la competente Commissione assembleare, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge stimati in euro 500.000,00, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022/2014.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.